

quale gli ha confermato che non esistono prospettive favorevoli per la causa in corso. Ricorda che i presupposti della vertenza derivano dall'accordo stipulato nel 1948 mediante il quale si stabiliva che l'aumento del 10% applicato alle retribuzioni non aveva influenza nel calcolo del lavoro straordinario. Nel 1950, con un nuovo accordo sindacale fu convenuto che il meccanismo di cui sopra sarebbe stato mantenuto anche per quell'anno, il che doveva lasciar supporre che a partire dal 1951 si sarebbe dovuti tornare al sistema normale. Ma l'accordo non dava alcuna precisa indicazione su questo punto.

Dopo una sentenza favorevole in primo grado, la Corte di Appello ha respinto la tesi sostenuta dall'Istituto con una motivazione che non lascia adito a speranza di riforma, vertendo la materia su questioni di fatto. È certamente da deplorare che le richieste sulla base del 65% siano poi state modificate. Ora però il patrono della controparte si trova munito di una procura che lo autorizza a transigere sulla misura del 75% e con decorrenza della transazione.